

A.C. 303 – 760 – 903 – 1019 – 1020/B

Disposizioni in materia d agricoltura sociale

La Camera,

premesso che:

il fenomeno emergente dell'agricoltura sociale e la risultante di almeno due movimenti sociali ed economici di grande rilevanza, a cui va dedicata, come la presente norma in affetti dedica, la massima attenzione;

sono da annoverare in questo ambito attività svolte da una significativa rappresentanza di aziende agricole che, in virtù di significative sensibilità esistenti all'interno delle stesse, ed in risposta a bisogni evidenziati dalle comunità e dai territori in cui queste sono inserite, hanno sviluppato servizi di natura sociale nei molteplici campi dell'educazione, della salute e della fragilità sociale ed in generale della tutela e della cura delle persone più deboli, con una innovativa proposta di servizi;

sono altresì da annoverare in questo ambito attività di conduzione fondi, allevamento, trasformazione o altre attività agricole, realizzate da cooperative o altri soggetti sociali, nell'ambito delle loro attività di inserimento al lavoro o di cura di soggetti svantaggiati, ai sensi della normativa vigente;

la legge in approvazione prevede che siano riconosciute come agricoltura sociale, pur in proporzione della sola quota di attività agricola, le sole cooperative sociali che, abbiano prodotto almeno il 30% del loro fatturato con le attività agricole;

detta scelta rischia di comportare come conseguenza che gran parte delle cooperative sociali che hanno in questi anni fatto la storia e creato l'idea stessa di agricoltura sociale nei fatti, non raggiungendo i requisiti richiesti, non siano, ai sensi della presente legge, riconosciute giuridicamente come agricoltura sociale;

che vi sono nel settore importanti opportunità di crescita che è nell'interesse generale creare gli strumenti normativi per poter cogliere;

che è interesse delle Istituzioni e dello stesso quadro normativo di interpretare compiutamente la realtà di fatto, e che, affinché ciò possa avvenire compiutamente, è necessario poter disporre in questo caso dei dati relativi alle cooperative sociali che svolgono attività agricola;

impegna il Governo

a fornire alle compenti Commissioni agricoltura di Camera e Senato, i dati relativi alle cooperative sociali che operano in agricoltura sviluppando un fatturato complessivo agricolo di almeno 7000 euro, che è la soglia di esonero per i piccoli imprenditori da alcuni adempimenti formali e sostanziali, e che per questo potrebbe rappresentare, dopo le opportune verifiche, un valido punto di riferimento.